Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 19 ottobre 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 264 DEL 19 OTTOBRE 1962:

MINISTERO DELLA SANITA'

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco delle specialità medicinali nazionali ed estere registrate durante il semestre 1° gennaio-30 giugno 1962. (4590)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 settembre 1962, n. 1461.

Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 7 della legge 28 luglio 1961, n. 831, il comma secondo è sostituito dal seguente:

« Gli aumenti periodici sono attribuiti anche per periodi di servizio prestato con meno di 18 ore settimanali di insegnamento, ferme restando le condizioni richieste nel precedente comma riguardo alla qualifica ed al trattamento economico per le vacanze estive ».

Art. 2.

All'articolo 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831, i commi secondo, nono e decimo sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Ai fini del trattamento suddetto si considerano utili i servizi prestati in qualità di incaricato dal 1° ottobre 1961 con trattamento di cattedra o con almeno 18 ore settimanali di insegnamento. Per coloro che abbiano prestato servizio senza trattamento di cattedra o con meno di 18 ore settimanali la pensione deve essere ragguagliata a tanti diciottesimi della misura intera quanti risultano dalla media aritmetica dell'orario settimanale di ciascun anno di servizio.

Agli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo con nomina a tempo indeterminato e agli insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali sono applicabili le norme del presente articolo e del precedente articolo 7, fermo restando — per i suddetti insegnanti tecnico-pratici — il diritto agli aumenti già maturati per effetto delle precedenti disposizioni.

Il personale di cui al presente articolo ha diritto ad opzione nei confronti dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 settembre 1962

SEGNI

FANFANI — GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 29 settembre 1962, n. 1462.
Norme di modifica ed integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 29 luglio 1957, n. 634 e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Nel primo comma dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, dopo le parole: « gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale e di illuminazione, e le fognature » sono aggiunte le seguenti:

« le opere di sistemazione dei terreni nonchè tutte quelle opere d'interesse generale idonee a favorire la localizzazione industriale ».

Art. 2.

Il quarto comma dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituito dai seguenti:

« Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo quanto disposto dai seguenti commi.

Su richiesta del Consorzio il prefetto ordina la pubblicazione dell'elenco dei beni da espropriare, predisposto dallo stesso Consorzio, in cui è indicato il prezzo offerto per ciascun bene.

Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione il prefetto ordina il pagamento o il deposito della somma offerta nei termini di cui al comma successivo e pronuncia l'espropriazione.

L'indennità di espropriazione, in caso di accordo fra le parti dev'essere pagata e, in caso di contestazione, dev'essere depositata nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di rilascio o di consegna del bene.

L'espropriante, per il periodo intercorrente tra la data di rilascio o di consegna e quella del pagamento o del deposito della indennità, è tenuto a corrispondere gli interessi legali sulle somme dovute.

Per i primi dieci anni dalla approvazione dello statuto del Consorzio ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555, l'indennità di espropriazione sarà determinata sul valore che i beni avevano due anni prima della data di approvazione dello statuto del Consorzio ».

Art. 3.

I commi 6°, 7° e 8° dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono sostituiti dai seguenti:

« Al fine di rimuovere le difficoltà che si frappongono ad un organico processo di industrializzazione, la Cassa per il Mezzogiorno può assumere a proprio carico, graduando l'intervento fino ad un massimo dell'85 per cento, la spesa occorrente per le opere di cui al primo comma del presente articolo, che saranno eseguite dai Consorzi per l'attrezzatura delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione, compresi gli oneri afferenti alle relative espropriazioni.

Restano escluse le spese di espropriazione degli immobili da cedere alle imprese industriali.

La « Cassa » può assumere, altresì, a proprio carico, la spesa occorrente per la redazione dei piani regolatori di cui all'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555.

Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, sentito il parere del Ministro dell'industria e commercio, determina le modalità per l'assunzione degli oneri di cui ai commi precedenti ».

Art 4.

L'articolo 6 della legge 18 luglio 1959, n. 555, è sostituito dal seguente:

« La Cassa per il Mezzogiorno può concedere ai Consorzi un contributo fino al 50 per cento della spesa per la costruzione di rustici industriali.

La « Cassa » è altresì autorizzata a concedere finanziamenti ai Consorzi per le spese attinenti all'espropriazione dei terreni occorrenti per l'impianto delle industrie e per la costruzione dei rustici industriali.

La « Cassa » è inoltre autorizzata a concedere contributi per la costruzione di case a caratteristiche popolari, destinate all'alloggio dei lavoratori addetti alle industrie situate nelle aree e nei nuclei di industrializzazione.

Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, su proposta della « Cassa », determina i criteri e le modalità per la concessione dei benefici previsti nel presente articolo ».

Art. 5.

Ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione costituiti ai sensi dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957 n. 634, e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicabili, in quanto compatibili, tutte le agevolazioni fiscali previste a favore della Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6.

Dopo il primo comma dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è aggiunto il seguente:

« I benefici di cui al precedente comma si applicano anche al primo trasferimento effettuato a favore dei Consorzi di cui all'articolo 21 della legge 29 luglio 1957 n. 634, e successive modificazioni, nonchè ai trasferimenti dai Consorzi stessi effettuati a qualsiasi titolo a favore delle imprese industriali ».

Art 7.

A decorrere dalla data della pubblicazione del piano regolatore ai sensi dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dall'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555, i sindaci dei Comuni medesimi sono autorizzati ad adottare le misure di salvaguardia previste dall'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, modificato dalla legge 30 luglio 1959, n. 615.

Nel caso di Comuni sprovvisti di piano regolatore il comma precedente si applica ai rispettivi programmi di fabbricazione di cui all'articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Art. 8.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata, con le modalità determinate dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, a concedere un contributo fino al 40 per cento della spesa occorrente per la costruzione di invasi e per le opere adduttrici di acqua, nei casi in cui ricorrano particolari esigenze di sviluppo industriale.

Art. 9.

Allo scopo di integrare gli interventi previsti per la realizzazione delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione, la Cassa per il Mezzogiorno può essere autorizzata dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno a finanziare la costruzione, il completamento e l'adeguamento delle opere relative ai porti e agli aeroporti, ritenute necessarie per l'attrezzatura delle aree e dei nuclei medesimi nei casi in cui tale intervento sia reso indispensabile dalla particolare situazione della zona, nonchè dalla impossibilità di provvedervi altrimenti.

I progetti di costruzione, di completamento e di adeguamento delle opere di cui al comma precedente sono redatti d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministeri della difesa e della marina mercantile, e, ove si tratti di opere che rientrano nella competenza delle Regioni a statuto speciale, sentita l'amministrazione regionale interessata.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a sostenere fino all'ammontare di lire 4 miliardi, l'onere per la costruzione di opere portuali, già iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'area di sviluppo industriale di Taranto, a seguito di appalto commesso dal Ministero dei lavori pubblici. A tale impegno si farà fronte sulla base di stati di avanzamento, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione della Cassa stessa.

Art. 10.

Il primo comma dell'articolo 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituito dal seguente:

« Nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno può concedere, ai sensi dell'articolo seguente, contributi fino al 25 per cento della spesa documentata, per il sorgere di piccole e medie industrie ».

Art. 11.

L'articolo 9 della legge 18 luglio 1959, n. 555, è sostituito dal seguente:

« Nell'ambito delle zone ove siasi costituito il Consorzio di cui all'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, i contributi di cui all'articolo 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dagli articoli 3 e 4 della legge 18 luglio 1959, n. 555, possono essere concessi per il sorgere e l'ampliarsi di industrie di qualunque dimensione, limitatamente ad una prima quota di investimento non superiore ai 6 miliardi di lire.

Il contributo per le opere di cui all'articolo 19 della citata legge 29 luglio 1957, n. 634, può essere concesso solo per quelle che non vengono eseguite dal Consorzio ».

Art. 12.

I commi 2° e 3° dell'articolo 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono sostituiti dal seguente:

« Un contributo da stabilire nella misura, con i limiti e le modalità di cui al comma precedente, può essere concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno sugli interessi relativi ai finanziamenti di iniziative industriali di qualunque dimensione, effettuati, sia dagli Istituti di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, sia dagli Istituti di credito a medio termine, aventi sede fuori del territorio di cui all'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, purchè i detti finanziamenti siano effettuati con fondi che non siano stati, nè forniti, nè garantiti dallo Stato o dalla « Cassa » e che non siano stati inoltre attinti presso il medio credito ».

Art. 13.

Le determinazioni del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio in ordine alle caratteristiche delle iniziative industriali che possono fruire del contributo e all'ammontare del medesimo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 18 e 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e dell'articolo 5 della presente legge, sono adottate in relazione alle dimensioni, al settore, al rapporto tra capitale investito ed occupazione nonchè alla localizzazione delle iniziative.

Il Comitato dei Ministri determina preventivamente nell'ambito dei fondi assegnati per la concessione dei contributi alle iniziative industriali l'ammontare massimo disponibile per i contributi alle industrie di grandi dimensioni.

Art. 14.

Al primo comma dell'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è aggiunto il seguente:

« I materiali da costruzione, le macchine e tutto quanto può occorrere per il primo impianto, nonchè per l'ampliamento o il rammodernamento degli anzidetti stabilimenti, se importati dall'estero, sono esenti, sino alla scadenza del termine indicato nel precedente comma, dal pagamento della imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni ».

Art. 15.

La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Comitato dei Ministri, può concorrere, con Enti pubblici e privati, alla costituzione di società finanziarie operanti nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni, ed aventi per fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nei territori medesimi, e assumere partecipazione in società della stessa natura già costituite col concorso di Enti pubblici.

Art. 16.

La Cassa per il Mezzogiorno può provvedere, anche in eccedenza alle somme di cui all'articolo 17 della legge 10 agosto 1950, n. 646, con l'applicazione delle agevolazioni vigenti in materia, a concedere finanziamenti, entro il limite dell'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, ricostruzione, ampliamento e adattamento di immobili ad uso di alberghi o di pensioni o di locande, nonchè di autostelli, di rifugi alpini, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero e delle relative attrezzature.

Gli stessi finanziamenti possono essere concessi anche a favore di iniziative dirette alla realizzazione di opere, impianti ed attrezzature complementari che, comunque, concorrano allo sviluppo turistico.

Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno determina, con i criteri e le modalità per la concessione dei benefici di cui ai commi precedenti, l'ammontare mas-

simo disponibile per i finanziamenti delle iniziative alberghiere classificabili in categoria superiore alla seconda.

Art. 17.

La Cassa per il Mezzogiorno può provvedere a totale suo carico alla costruzione e al completamento delle reti di distribuzione interna degli acquedotti e degli impianti e reti di fognature, nonchè all'adeguamento di quelle esistenti, in connessione con le reti di adduzione costruite od adeguate dalla « Cassa » medesima.

In situazioni di particolare depressione, l'intervento della « Cassa » può riguardare anche reti di distribuzione interna degli acquedotti e impianti e reti di fognature, che non siano in connessione con le reti adduttrici costruite dalla « Cassa », o adeguate dalla medesima.

La « Cassa » è altresì autorizzata alla costruzione di navi-cisterna, ove siano ritenute indispensabili per l'approvvigionamento idrico delle isole.

Art. 18.

Al fine di integrare il piano quindicennale per la esecuzione di opere straordinarie, dirette in modo specifico al progresso economico e sociale dell'Italia meridionale, di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno è autorizzato a disporre interventi nei settori ospedaliero e della scuola materna.

Le opere da eseguirsi nel settore ospedaliero saranno effettuate secondo programmi elaborati d'intesa con il Ministero della sanità.

Gli interventi previsti nei precedenti commi sono limitati alle situazioni di particolare depressione.

Art. 19.

Il Ministro per la pubblica istruzione fa parte del Comitato dei Ministri di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Art. 20.

In relazione alle nuove attribuzioni conferite dalla presente legge alla Cassa per il Mezzogiorno, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno provvederà a modificare il piano generale degli interventi di cui all'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 21.

Ai fini della concessione dei benefici previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, la determinazione della popolazione residente viene effettuata in base ai dati pubblicati alla fine dell'anno precedente dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 22.

Per le opere di attrezzatura delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, già ammesse a contributo o la cui esecuzione sia iniziata prima dell'entrata in vigore della presente legge, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a concedere ai Consorzi i maggiori benefici di cui al precedente articolo 3 della presente legge.

Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 8, 11, 12 e 16 sono concedibili anche per le opere iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge purchè l'inizio non sia anteriore all'8 giugno 1961.

Art. 23.

Il collaudo dei lavori per tutte le opere di competenza della « Cassa » è effettuato da tecnici iscritti nell'elenco dei collaudatori, tenuto dal Ministero dei lavori pubblici.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 settembre 1962

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI — ANDREOTTI — GUI — SULLO — COLOMBO — BERTINELLI — MACRELLI — JERVOLINO — FOLCHI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 5 ottobre 1962, n. 1463.

Concessione di un contributo straordinario di due miliardi di lire al Consiglio nazionale delle ricerche per le spese di funzionamento durante l'esercizio finanziario 1961-62.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 2 miliardi a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per far fronte alle maggiori esigenze di funzionamento per l'espletamento di nuovi compiti di studio e di ricerca scientifica e tecnica durante l'esercizio finanziario 1961-62.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con una aliquota delle maggiori entrate di cui al provvedimento legislativo, recante variazioni al bilancio dello Stato e a quelli di talune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1961-62.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI — LA MALFA — TREMELLONI — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1962.
Sostituzione di un membro del Comitato geologico.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 3 gennaio 1960, n. 15, concernente il completamento e l'aggiornamento della carta geologica d'Italia;

Visto il proprio decreto 26 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1960, registro n. 9, foglio n. 322, con il quale è stato costituito il Comitato geologico previsto dall'art. 3 della legge sopracitata;

Vista la lettera in data 23 luglio 1962, prot. n. 12810, con la quale il Ministero dei lavori pubblici comunica che il dott. ing. Giovanni Padoan è stato nominato consigliere della Corte dei conti e che in sua sostituzione alla carica di presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici è stato nominato il dott. ing. Aldo Fraschetti;

Decreta:

Il dott. ing. Aldo Fraschetti nella sua qualità di presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici è nominato membro del Comitato geologico, ai sensi dell'art. 3, lettera *C*, della legge 3 gennaio 1960, n. 15, in sostituzione del dott. ing. Giovanni Padoan.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 agosto 1962

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1962
Registro n. 13 *Industria e commercio, foglio n.* 305

(5996)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1962.
Sostituzione del vice segretario del Comitato centrale dell'artigianato.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti gli articoli 18, ultimo comma, e 19 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visti gli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, che detta norme di attuazione e di coordinamento della legge suddetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sui compensi spettanti ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati o Collegi operanti nelle Amministrazioni statali;

Visto l'art. 2, secondo comma, del decreto ministeriale 28 ottobre 1961, con il quale il dott. Tommaso Pitterà è stato nominato vice-segretario del Comitato centrale dell'artigianato e delle sue sezioni;

Decreta:

Il dott. Giulio Francisci, direttore di sezione nella carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio, viene nominato vice-segretario del Comitato centrale dell'artigianato, in sostituzione del dott. Tommaso Pitterà, destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 agosto 1962

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1962
Registro n. 13 *Industria e commercio, foglio n.* 278

(5978)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1962.
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Livorno ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1963.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1963 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Livorno;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Livorno è autorizzata ad esigere per l'anno 1963 è stabilita nella misura di L. 2%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1963 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Livorno sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dello Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 5 ottobre 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(5914)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1962.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pesaro ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1963.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1963 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pesaro;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Pesaro è autorizzata ad esigere per l'anno 1963 è stabilita nella misura di L. 2,70%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1963 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pesaro sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dello Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 5 ottobre 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(5915)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1962.

Sostituzione di un membro del Comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1450, che disciplina il trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione e costituisce il Fondo di previdenza per la categoria medesima;

Visti gli articoli 3 e 4 della legge citata che determinano la istituzione e composizione del Comitato di vigilanza per la gestione del Fondo di cui trattasi;

Visto il proprio decreto in data 30 maggio 1962 relativo alla ricostituzione del Comitato di vigilanza del Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione;

Vista la nota n. 144989 dell'11 agosto 1962 con la quale il Ministero del tesoro designa il direttore di divisione dott. Paolo Massa quale rappresentante dell'Amministrazione medesima in seno al Comitato di vigilanza predetto, in sostituzione del sig. Ermanno Caviglioni, dimissionario;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il direttore di divisione dott. Paolo Massa è nominato membro del Comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione, costituito in Gestione speciale presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del sig. Ermanno Caviglioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1962.

Il Ministro: BERTINELLI

(6009)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1962.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di produzione e lavoro « Aquesiana », con sede in Acquapendente (Viterbo), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata nei confronti della Società cooperativa di produzione e lavoro « Aquesiana », con sede in Acquapendente (Viterbo), dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito in via d'urgenza il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di produzione e lavoro « Aquesiana », con sede in Acquapendente (Viterbo), costituita in data 2 febbraio 1957 per rogito Orzi, è messa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Franco Iovenitti ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(6008)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1962.
Sostituzione di due membri esperti in seno al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Padova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11, lettera *b*), della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1961;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina degli esperti nel ramo amministrativo ed assistenziale in seno al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Padova in sostituzione dei signori Cirillo Bressan e Aldo Freschi, trasferiti in altra sede;

Vista la proposta fatta dalla Federazione nazionale delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani;

Decreta:

I signori Lino Vendramin e Colombo Simonato sono nominati esperti nel ramo amministrativo ed assistenziale in seno al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Padova in sostituzione dei signori Cirillo Bressan e Aldo Freschi, trasferiti in altra sede.

Roma, addì 12 ottobre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(6014)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1962.
Riconoscimento di pubblica utilità delle opere necessarie per la costruzione della filovia extraurbana Capua-Santa Maria Capua Vetere-Caserta-Maddaloni.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti gli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per cause di pubblica utilità, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 2588;

Visto l'art. 39 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche e successive modificazioni;

Visto l'atto capitolato 1° ottobre 1958 (approvato e reso esecutorio con provvedimento dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Campania e Basilicata in data 5 novembre 1958, n. 22575/265), con il quale è stata accordata alla Società a r. l. Filovie Autolinee Capogna Esercizi Meridionali (F.A.C.E.M.) la concessione di costruzione e di esercizio della filovia extraurbana Capua - Santa Maria Capua Vetere - Caserta - Maddaloni;

Visto il voto emesso in data 24 marzo 1959, n. 544, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, in ordine alla presentata domanda sociale;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, concernente il decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la domanda presentata dalla Soc. F.A.C.E.M. in data 3 agosto 1962, intesa ad ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative alla costruzione della suindicata filovia;

Decreta:

Art. 1.

Le opere necessarie per la costruzione della filovia extraurbana Capua-Santa Maria Capua Vetere-Caserta-Maddaloni, di cui agli atti di progetto indicati all'art. 2 dell'atto capitolato 1° ottobre 1958 per la concessione della filovia stessa, sono riconosciuti di pubblica utilità.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 settembre 1879, n. 2588, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

A mente dell'art. 13 della citata legge n. 2359, i termini entro i quali dovranno incominciarsi a compiersi le espropriazioni e i lavori sono rispettivamente il mese di ottobre 1962 ed il mese di dicembre 1962.

Art. 4.

Il Prefetto di Caserta e l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Campania di Napoli, sono incaricati, nei limiti delle rispettive competenze, dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1962

Il Ministro: MATTARELLA

(6040)

AVVISO DI RETTIFICA

In relazione al decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1962, n. 1156, « Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti da esercizi di ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina che abbiano non più di nove camere per alloggio, caffè, bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e da ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande di cui all'art. 86 della legge di P. S., da negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi delle provincie di Ancona, Bari, Belluno, Bolzano, Brescia, Catania, Ferrara, Firenze, Lucca, Macerata, Milano, Napoli, Novara, Padova, Parma, Pistoia, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Taranto, Terni, Torino, Trento, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza », pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 14 agosto 1962, composto di 195 pagine, si precisa che le pagine **16** e **20** del supplemento medesimo si riferiscono al

« Contratto collettivo 15 febbraio 1960, integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959, per il personale dipendente da caffè, bars, birrerie, gelaterie, pasticcerie e sale da ballo della provincia di Ancona ».

mentre le pagine **19**, **17** e **18** si riferiscono al

« Contratto collettivo 15 febbraio 1960, integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959 per il personale dipendente da ristoranti e trattorie della provincia di Ancona ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Bando di gara n. 229, relativo alla costruzione di un ospedale a Manakara

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 83 del 20 settembre 1962 il bando di gara n. 229, relativo alla costruzione di un ospedale a Manakara. La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 80.000.000. Termine previsto per l'esecuzione diciotto mesi.

Le offerte dovranno essere inviate a M. le Directeur général des Travaux publics, de l'Aéronautique et des Transports (Service central administratif, 1ère Division, Section G) a Tananarive (Madagascar), prima della data fissata per la loro apertura che avverrà il 27 dicembre 1962 alle ore 14 locali (ore 11 GMT).

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(5920)

Bando di gara n. 230, relativo alla strada Lamentin-Robert-Trinité nel Dipartimento della Martinica (Antille Francesi).

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 86 del 27 settembre 1962 il bando di gara n. 230, relativo alla strada Lamentin-Robert-Trinité. Lotto n. 1 Opere d'arte; lotto n. 2 · Lavori di sterro e piano stradale. Località Dipartimento della Martinica (Antille Francesi). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di N. Fr. fr. 10.000.000. Lotto n. 1 2.500.000 N. Fr. fr., lotto n. 2: 7.500.000 N. Fr fr. Termine previsto per l'esecuzione: due anni (per i due lotti); lotto n. 1: diciotto mesi; lotto n. 2: due anni.

Le offerte dovranno essere inviate a M. le Préfet de la Martinique, Prèfecture, Fort-de-France (Martinica), prima della data fissata per la loro apertura che avverrà il 9 gennaio 1963 alle ore 10 locali presso la Prefettura della Martinica.

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(5921)

Bando di gara n. 231, relativo alla trivellazione per la ricerca dell'acqua, nella regione del Mono (Dahomey)

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 86 del 27 settembre 1962 il bando di gara n. 231, relativo alla trivellazione per la ricerca dell'acqua, nella regione del Mono La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 21.000.000. Termine previsto per l'esecuzione: tre mesi.

Le offerte dovranno essere inviate a M. le Vice-président de la République chargé du Développement et du plan a Porto-Novo (Dahomey) od essere depositate presso lo stesso prima del giorno fissato per la loro apertura che avverrà il 13 dicembre 1962 alle ore 15 locali, presso la Vice-présidence de la République a Porto-Novo (Dahomey).

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(5919)

Bando di gara n. 232, relativo alla costruzione di alloggi per il personale del complesso industriale della regione del Mono (Dahomey).

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 86 del 27 settembre 1962 il bando di gara n. 232, relativo alla costruzione di sette alloggi per il personale del complesso industriale della regione del Mono (Dahomey). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 14.000.000. Termine previsto per l'esecuzione: cinque mesi.

Le offerte dovranno essere inviate a M. le Vice-président de la République chargé du Developpement et du plan a Porto-Novo (Dahomey), prima della data fissata per la loro apertura che avverrà il 13 dicembre 1962 alle ore 14 locali, presso la Vice-présidence de la République a Porto-Novo (Dahomey).

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(5918)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa di produzione e lavoro « Edilizia della Versilia », con sede in Pietrasanta (Lucca).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 settembre 1962, il dott. Enrico Lello è stato nominato commissario liquidatore della Cooperativa di produzione e lavoro « Edilizia della Versilia », con sede in Pietrasanta (Lucca), già posta in liquidazione coatta amministrativa con provvedimento del 6 agosto 1957, in sostituzione del rag. Rituccio Gialdini, deceduto.

(5754)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società E.L.T.I., - Esercizio Linee Trasporti Interregionali, con sede in Napoli.

Con decreto 15 settembre 1962, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società E.L.T.I. Esercizio Linee Trasporti Interregionali, con sede in Napoli.

(5711)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Trasporti Orientali Verbano - S.A.T.O.V., con sede in Bardello (Varese).

Con decreto 15 settembre 1962, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Trasporti Orientali Verbano - S.A.T.O.V., con sede in Bardello (Varese).

(5719)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società S.A.D.E.M., con sede in Torino.

Con decreto 15 settembre 1962, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società S.A.D.E.M., con sede in Torino.

(5712)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Automobilistica Dolomiti - S.A.D., con sede in Bolzano.

Con decreto 15 settembre 1962, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Automobilistica Dolomiti - S.A.D., con sede in Bolzano.

(5723)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Autotrasporti Villa Franco, con sede in Milano.

Con decreto 15 settembre 1962, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Autotrasporti Villa Franco, con sede in Milano.

(5724)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Autoservizi Giuliani Laudi e C., con sede in Varese.

Con decreto 15 settembre 1962, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Autoservizi Giuliani Laudi e C., con sede in Varese.

(5725)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società S.E.G.A.I., con sede in Avellino.

Con decreto 15 settembre 1962, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società S.E.G.A.I., con sede in Avellino.

(5713)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società anonima Autoservizi Liguri Piemontesi - A.L.P.I., con sede in Rossiglione (Genova).

Con decreto 15 settembre 1962, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società anonima Autoservizi Liguri Piemontesi - A.L.P.I., con sede in Rossiglione (Genova).

(5714)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società F.lli Romano, con sede in Strongoli (Catanzaro).

Con decreto 15 settembre 1962, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società F.lli Romano, con sede in Strongoli (Catanzaro).

(5715)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento degli esplosivi da mina denominati « Aiax », « Titan A », « Titan B », « Titan C », « Ares A » e « Ares B ».

Gli esplosivi da mina denominati « Aiax », « Titan *A* », « Titan *B* », « Titan *C* », « Ares *A* » e « Ares *B* » fabbricati dalla ditta Luciano Sorlini nel proprio stabilimento di Calvagese della Riviera (Brescia) sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come impiegabili i primi quattro soltanto per lavori a cielo aperto e gli altri due anche per lavori in sotterraneo, con esclusione di impiego in ambienti grisoutosi e polverosi, ed iscritti nella categoria 2ª gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(6041)

Riconoscimento degli esplosivi da mina denominati « Super B.M. Cava » e « B.M. 2 »

Gli esplosivi da mina denominati « Super B.M. Cava » e « B.M. 2 » fabbricati dalla ditta rag. G. Mangiarotti nel proprio stabilimento di Codroipo (Udine) sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come impiegabile il primo soltanto per lavori a cielo aperto ed il secondo anche per lavori in sotterraneo, con esclusione di impiego in ambienti grisoutosi e polverosi, ed iscritti nella categoria 2ª gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(6042)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Quattordicesima estrazione per l'ammortamento per serie dei titoli dei Prestiti della Ricostruzione - Redimibile 3,50 % e 5 %.

Si rende noto che il giorno 15 novembre 1962, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la quattordicesima estrazione delle sette serie (tre per il Redimibile 3,50 % e quattro per il Redimibile 5 %) di titoli dei Prestiti della Ricostruzione - Redimibile 3,50 % e 5 %, che saranno rimborsate a partire dal 1° gennaio 1963.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1962

Il direttore generale: GRECO

(6026)

Nona ed ultima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 5 % di scadenza 1° gennaio 1963.

Si rende noto che il giorno 15 novembre 1962, dopo le ore 10 e cioè appena ultimate le estrazioni per l'ammortamento delle serie dei due prestiti della Ricostruzione, presso la Direzione generale del debito pubblico in Roma, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la nona ed ultima estrazione per l'assegnazione di un premio da lire 10.000.000, quattro di L. 5.000.000 e venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle venti serie (dalla 1ª/1963 alla 20ª/1963) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1963, emessi in base alle leggi 16 ottobre 1953, n. 799, e 27 dicembre 1953, n. 941, e decreto ministeriale 31 dicembre 1953.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 14 dello stesso mese di novembre, alle ore 10, nella sala sopracitata, aperta al pubblico.

Roma, addì 13 ottobre 1962

Il direttore generale: GRECO

(6027)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 196

Corso dei cambi del 18 ottobre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,89	620,80	620,79	620,81	620,80	—	620,80	620,85	620,89	620,85
$ Can.	576,85	576,75	576,50	576,775	576,10	—	576,80	576,85	576,85	576,85
Fr. Sv.	143,70	143,67	143,66	143,665	143,70	—	143,655	143,65	143,70	143,68
Kr. D.	89,66	89,65	89,67	89,655	89,65	—	89,65	89,70	89,66	89,67
Kr. N.	86,83	86,84	86,85	86,85	86,80	—	86,8325	86,85	86,83	86,65
Kr. Sv.	120,51	120,49	120,48	120,50	120,45	—	120,51	120,55	120,52	120,53
Fol.	172,21	172,25	172,18	172,17	172,20	—	172,185	172,20	172,21	172,20
Fr. B.	12,47	12,478	12,4775	12,47625	12,48	—	12,475	12,48	12,47	12,47
Fr Fr. (N.F.)	126,71	126,72	126,69	126,70	126,70	—	126,70	126,70	126,53	126,70
Lst.	1739,60	1739,50	1739,55	1739,65	1739,50	—	1739,50	1739,55	1739,71	1739,50
Dm. occ.	155,07	155,04	155,04	155,025	155 —	—	155,03	155 —	155,06	155,05
Scell. Austr.	24,06	24,06	24,05	24,0575	24,045	—	24,05725	24,05	24,07	24,06
Escudo Port.	21,70	21,70	21,72	21,705	21,60	—	21,69	21,70	21,70	21,70

Media dei titoli del 18 ottobre 1962

Titolo	
Rendita 5 % 1935	103,725
Redimibile 3,50 % 1934	93,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,775
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,275
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,825
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,90
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,675

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 ottobre 1962

Valuta	
1 Dollaro USA	620,805
1 Dollaro canadese	576,787
1 Franco svizzero	143,66
1 Corona danese	89,652
1 Corona norvegese	86,841
1 Corona svedese	120,505
1 Fiorino olandese	172,177
1 Franco belga	12,476
1 Franco nuovo (N.F.)	126,70
1 Lira sterlina	1739,575
1 Marco germanico	155,027
1 Scellino austriaco	24,057
1 Escudo port.	21,697

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Alessandra Micocci nata Pennacchietti, nata a Frascati il 24 aprile 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in materie letterarie, conseguito presso l'Università di Roma il 10 dicembre 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(5983)

Il dott. Walter Biagini, nato a Casale d'Elsa (Siena) il 16 giugno 1923, ha dichiarato di aver smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Siena il 22 luglio 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Siena.

(5981)

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

La dott.ssa Annamaria Amagliani, nata a Padova il 9 novembre 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in chimica conseguito presso la Università di Ferrara il 15 ottobre 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Ferrara.

(5984)

Vacanza della cattedra di « Diritto del lavoro » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di « Diritto del lavoro », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6054)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ed esami a duecentotrenta posti di vice assistente sociale nel ruolo del personale di servizio sociale, carriera di concetto, dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 16 luglio 1962, n. 1085, relativa all'ordinamento degli uffici di servizio sociale e all'istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi alle carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, relativi alle norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a duecentotrenta posti di vice assistente sociale (coeff. 202) nel ruolo del personale di servizio sociale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare soltanto coloro che, alla data del 25 agosto 1962 svolgevano attività di assistente sociale presso gli uffici di servizio sociale per minorenni o presso il Ministero di grazia e giustizia ed avevano, a tale data, disimpegnate dette funzioni da almeno un anno con qualifica di agente di custodia, salariato temporaneo, salariato permanente, anche se inquadrati ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90, insegnante aggregato, o con retribuzione a parcella, in qualità di assistenti presso il Centro di servizio sociale per minorenni di Trieste ovvero in posizione di comando da altre Amministrazioni dello Stato con qualsiasi qualifica.

Ai fini del comma precedente è computato nel servizio prestato il periodo di tempo trascorso all'estero con l'autorizzazione del Ministero, per l'acquisizione, e il perfezionamento di tecniche di servizio sociale.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere, inoltre, forniti dei seguenti requisiti:

1) essere in possesso di un diploma di Istituto d'istruzione secondaria di I grado;

2) essere in possesso di certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale, istituita o autorizzata a norma di legge, o da una scuola annuale di servizio sociale, purchè, in questa ultima ipotesi, conseguito anteriormente al 31 dicembre 1945;

3) aver compiuto il ventunesimo anno di età; si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di entrata in vigore della legge 16 luglio 1962, n. 1085, abbiano superato il 32° anno di età;

4) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

5) avere il godimento dei diritti politici;

6) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

7) essere fisicamente idonei al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

8) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

9) aver ottemperato alla legge sul reclutamento militare.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno essere presentate direttamente ovvero pervenire a mezzo raccomandata al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena - Ufficio IV, via Giulia n. 52, entro e non oltre i quaranta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate o pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

a) il proprio nome e cognome;

b) il possesso della cittadinanza italiana o il titolo di equiparazione;

c) la data e il luogo di nascita;

d) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'Istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

g) di essere in possesso di certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale, istituita o autorizzata a norma di legge, o da una scuola annuale di servizi sociali, purchè, in questa ultima ipotesi, il certificato di qualificazione professionale sia stato conseguito anteriormente al 31 dicembre 1945;

h) di essere di sana e robusta costituzione ed immune da difetti o imperfezioni fisiche;

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il domicilio e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

m) di essere disposto a raggiungere qualsiasi sede;

n) la posizione circa gli obblighi sul reclutamento militare;

o) il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2 con l'indicazione della qualifica attualmente rivestita ovvero della eventuale retribuzione a parcella.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante ovvero dal capo dell'ufficio presso il quale l'aspirante stesso presta servizio.

Qualora la domanda non sia conforme alle suddette prescrizioni, il Ministero si riserva la facoltà di assegnare un breve termine per la regolarizzazione.

Gli aspiranti devono allegare alla domanda di ammissione al concorso l'attestazione degli anni di servizio prestati, da rilasciarsi, a loro richiesta, dal Ministero di grazia e giustizia, nonchè i titoli specificati al successivo art. 6, di cui gli aspiranti siano eventualmente in possesso.

Art. 5.

L'esame consiste in una prova orale avente per oggetto le seguenti materie:

1) teoria e pratica del servizio sociale;

2) psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva;

3) nozioni di diritto civile con particolare riguardo al diritto di famiglia;

4) legislazione minorile e nozioni di diritto e di procedura penale;

5) regolamenti degli Istituti di prevenzione e di pena con particolare riguardo agli Istituti e Servizi minorili.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati mediante comunicazione diretta.

Al candidato che, per giustificati motivi, non possa presentarsi a sostenere la prova di esame nel giorno stabilito, la Commissione può consentire di sostenere la prova stessa in data successiva, comunque non posteriore all'ultima seduta di esame.

Art. 6.

Nel valutare i titoli la Commissione esaminatrice attribuirà un punteggio fino a cinque decimi.

I titoli soggetti a valutazione sono:

1) l'attività di servizio sociale prestata presso gli uffici di servizio sociale per minorenni dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia o anche presso il Ministero di grazia e giustizia;

2) le pubblicazioni.

L'attività di servizio sociale sarà valutata dalla Commissione esaminatrice mediante l'attribuzione di un punteggio non superiore a tre decimi sulla base:

a) della natura e della qualità dell'attività di servizio sociale prestata nonchè degli eventuali incarichi speciali svolti per mandato dell'Amministrazione e che abbiano richiesto una particolare competenza giuridica, amministrativa e tecnica o l'assunzione di particolari responsabilità.

Tali titoli dovranno essere documentati mediante la esibizione di apposita attestazione rilasciata agli interessati dal Ministero a seguito di loro specifica e dettagliata richiesta;

b) di un rapporto informativo sulle attività e sugli incarichi predetti, redatto dall'Amministrazione sulla scorta degli atti di cui è in possesso.

Le pubblicazioni saranno valutate dalla Commissione esaminatrice mediante l'attribuzione di un punteggio non superiore a due decimi.

Le pubblicazioni valutabili ai fini del conferimento del predetto punteggio sono soltanto quelle relative alle discipline giuridiche, amministrative e tecniche attinenti all'attività ed ai servizi propri dell'Amministrazione ed aventi rilevanza sul piano dottrinario ovvero su quello pratico professionale.

La valutazione dei titoli precede la prova di esame.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punto riportato da ciascun candidato nella prova orale e di quello attribuitogli dalla Commissione esaminatrice nella valutazione dei titoli.

Art. 7.

I candidati ammessi a partecipare al concorso dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, al momento della prova orale, uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) carta di identità;

2) libretto ferroviario;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo; con firma dell'aspirante apposta su di essa, autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

Art. 8.

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che intendono far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, di cui fossero eventualmente in possesso (art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3), dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena - Ufficio IV, via Giulia n. 52, entro il termine perentorio di giorni 10, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito da parte dell'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 9.

Con decreto ministeriale saranno approvate, sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, la graduatoria generale di merito e quella dei vincitori.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno presentare, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) titolo originale di studio o copia autentica di esso su carta bollata da L. 200, ovvero certificato, diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale, istituita o autorizzata a norma di legge, o da una scuola annuale di servizio sociale, purchè, in quest'ultima ipotesi, conseguito anteriormente al 31 dicembre 1945;

3) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal competente ufficio dello stato civile;

4) certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta da bollo da L. 100 dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine o dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

5) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta da bollo da L. 100, dal sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto il candidato;

6) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato su carta da bollo da L. 200, dal segretario della Procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito dal certificato penale;

7) certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato ha piena idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Tale certificato dovrà contenere anche la attestazione relativa all'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente tra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che lo invalido, per la natura ed il grado della invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

8) fotografia recente del candidato, a mezzo busto, applicata su un foglio di carta da bollo da L. 100, con firma autenticata dal sindaco o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato o da un notaio;

9) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare competente in bollo da L. 200;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare rilasciato dal distretto militare competente in bollo da L. 200 se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente in bollo da L. 100 se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco in bollo da L. 100, e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva in bollo da L. 100 e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco in bollo da L. 100, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto in bollo da L. 100, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

10) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri Enti pubblici.

I documenti di cui a precedenti numeri 4) (cittadinanza italiana), 5) (certificato di godimento dei diritti politici), 6) (certificato generale del casellario giudiziale) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e alla legge 18 marzo 1958, n. 228.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria i quali siano impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se in prova o appartenenti a ruoli aggiunti, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti:

1) copia dello stato di servizio, in bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine di cui al secondo comma del precedente art. 10, contenente l'indicazione delle note di qualifica riportate dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio;

3) certificato medico;

4) certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale, istituita o autorizzata a norma di legge, o da una scuola annuale di servizio sociale, purchè, in quest'ultima ipotesi, conseguito anteriormente al 31 dicembre 1945;

5) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo o non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o di carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale, istituita o autorizzata a norma di legge, o da una scuola annuale di servizio sociale, purchè, in quest'ultima ipotesi, conseguito anteriormente al 31 dicembre 1945;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestando la condotta in servizio nonchè la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano;

6) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altra Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo le norme e con le riserve previste dalle vigenti disposizioni di legge a favore di particolari categorie di cittadini (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, di orfani di guerra e categorie assimilate e figli di invalidi pensionati aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria).

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendessero vacanti successivamente.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

I vincitori che dichiarino di non accettare la nomina, che subordinano la loro accettazione a una qualunque condizione, che non assumano servizio entro il termine fissato dall'Amministrazione o che risultino irreperibili, decadranno senz'altro dalla nomina.

I vincitori che accettino la nomina saranno assunti quale vice assistenti sociali nel ruolo del personale di servizio sociale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

Ad essi sarà corrisposto il trattamento economico previsto per la qualifica iniziale della carriera di appartenenza (stipendio relativo al coefficiente 202 della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre agli altri assegni o indennità spettanti a norma di legge).

Art. 12.

Per quanto occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia qui prescritto ed espressamente richiamato, si osserveranno le disposizioni della legge 16 luglio 1962, numero 1085, e dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 ottobre 1962

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1962
Registro n. 9, foglio n. 365. — Gallucci

(5972)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a tredici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo ordinario della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 14 febbraio 1962.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1962, con cui è stato indetto un pubblico concorso per esami a tredici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo ordinario della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, è composta dai signori:

Presidente:

Virgilio dott. Dante, vice prefetto, in servizio al Ministero.

Componenti:

Marrese dott. Gaetano, vice prefetto ispettore, in servizio al Ministero;

Barrasso dott. Antonino, direttore di sezione, in servizio al Ministero;

Bilancia dott. Ortensio, direttore di sezione, in servizio al Ministero;

Fortunati dott. Giovanni, direttore di sezione, in servizio al Ministero.

Alla Commissione viene aggregato il prof. Alfonso Ferri, insegnante ordinario di lingue straniere presso l'Istituto tecnico commerciale « Quintino Sella » di Roma, per il giudizio sulla conoscenza della lingua tedesca.

Il consigliere di 1ª classe dott. Lucio Venturini, in servzio al Ministero, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Al presidente, ai componenti e al segretario della Commissione suddetta saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 settembre 1962

p. *Il Ministro*: LIUTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1962
Registro n. 26 *Interno, foglio n.* 356

(6024)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Integrazione della Commissione esaminatrice del concorso a trentotto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale dell'I.C.E.

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trentotto posti di applicato aggiunto in prova della carriera esecutiva dell'I.C.E. indetto con determinazione presidenziale del 18 settembre 1961, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254, dell'11 ottobre 1961 è integrata dai seguenti membri aggiunti:

Gallo prof. Pietro, per la lingua inglese;

Gnoli prof. Mario, per la lingua francese;

Saito prof. Nello, per la lingua tedesca;

Biancolini prof. Leonida, per la lingua spagnola.

(6044)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Diario delle prove scritte del concorso per esame alla qualifica di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera direttiva (riservato ai laureati in ingegneria elettrotecnica o in ingegneria industriale, sottosezione « elettrotecnica »).

In relazione all'art. 15 del decreto ministeriale numero 00/23463/141 del 17 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1962, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 382, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 22 giugno 1962, con il quale è stato indetto il concorso per esami di cui sopra, si comunica che le prove scritte del concorso stesso avranno luogo in Roma, presso la Direzione generale dei monopoli di Stato (piazza Mastai, 11) nei giorni 5, 6, 7 e 8 novembre 1962, con inizio alle ore 8,30.

(6045)

Diario delle prove scritte del concorso per esame alla qualifica di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera direttiva (riservato ai laureati in ingegneria meccanica o in ingegneria industriale, sottosezione « meccanica »).

In relazione all'art. 15 del decreto ministeriale numero 00/23462/139 del 17 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile stesso anno, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 381, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 22 giugno 1962, con il quale è stato indetto il concorso per esami di cui sopra, si comunica che le prove scritte del concorso stesso avranno luogo in Roma, presso la Direzione generale dei monopoli di Stato (piazza Mastai, 11) nei giorni 12, 13, 14 e 15 novembre 1962, con inizio alle ore 8,30.

(6046)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Modena.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3777 San. del 18 luglio 1962, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Modena;

Vista la nota n. 12/C Div. Gab. del 3 ottobre 1962, con la quale la prefettura di Modena, ha designato, quale presidente della Commissione anzidetta, il vice-prefetto dott. Martinelli Paolo, in sostituzione del vice-prefetto dott. Uberto degli Uberti, trasferito ad altra sede;

Considerato che occorre, pertanto, provvedere al riguardo;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto citato in premessa, il dott. Martinelli Paolo, vice-prefetto, in servizio presso la prefettura di Modena, è chiamato a presiedere la Commissione esaminatrice, di cui in narrativa, in sostituzione del dott. Uberto degli Uberti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e all'albo della prefettura di Modena e di questo Ufficio.

Modena, addì 8 ottobre 1962

Il medico provinciale: RENZULLI

(5959)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PERUGIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 4830 in data 30 aprile 1962, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto, vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1961;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni fornite ai sensi di legge;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in epigrafe è costituita come segue:

Presidente:
Cerulli comm. dott. Ettore, vice prefetto.

Membri:
Lopes dott. Antonino, medico provinciale;
Larizza prof. dott. Paolo, direttore della clinica medica;
Gentile prof. Gaetano, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Gubbio;
Rossi dott. Egisto, medico condotto di Perugia.

Segretario:
Gaudenzi dott. G. Battista, consigliere di 1ª classe.

Perugia, addì 9 ottobre 1962

(5956) *Il medico provinciale*: LOPES

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Perugia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 4830 in data 30 aprile 1962, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1961;
Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;
Viste le designazioni fornite ai sensi di legge;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in epigrafe è costituita come segue:

Presidente:
Flagiello dott. Giorgio, vice prefetto.

Membri:
Lopes dott. Antonino, medico provinciale;
Vaglio prof. dott. Nicola, direttore di clinica ostetrica;
Archilei dott. Tommaso, primario dell'Ospedale civile di Spoleto;
Tibidà Ambrà, ostetrica condotta di Perugia.

Segretario:
Panin dott. Alessandro, consigliere di 1ª classe.

Perugia, addì 9 ottobre 1962

(5957) *Il medico provinciale*: LOPES

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9180 in data 31 dicembre 1961, con cui è stato indetto pubblico concorso per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso alla data del 30 novembre 1961;
Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;
Vista la terna di nominativi di primari ospedalieri proposta dall'Ordine dei medici chirurghi della Provincia;
Viste le terne di nominativi di medici condotti proposte dai Comuni interessati;
Visto l'art. 68 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie;
Visti gli articoli 33, 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso alla data del 30 novembre 1961 è così composta:

Presidente:
Donadoni dott. Mario, vice prefetto.

Componenti:
Tursi dott. Luciano, medico provinciale;
Lombardi prof. Roberto, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Venafro;
Lioia prof. Nicola, primario medico dell'Ospedale civile di Campobasso;
Sedati dott. Giuseppe, medico condotto.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Aldo Camporota, consigliere di 1ª classe della Prefettura di Campobasso.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Campobasso.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Campobasso.

Campobasso, addì 11 ottobre 1962

Il medico provinciale: TURSI

(6028)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.